

# **Decreto del 23 ottobre 2018 – Presidente: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni**

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui il credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se l'ammissione del credito sia stata formalmente richiesta dall'associazione professionale (conf. Cass. n. 9927/2018).

*I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, formalmente, uno studio professionale associato, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito integralmente al chirografo in considerazione della qualifica formale del creditore istante quale, appunto, studio associato.*

*L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione di parte del credito in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in quanto le relative prestazioni erano state svolte personalmente da uno dei professionisti associati.*

*Sul punto il Tribunale, accertato lo svolgimento personale delle prestazioni, ha accolto l'opposizione e, in parziale*

*riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ha disposto l'ammissione del credito dell'opponente, per il relativo importo, al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.*

[Decr. 23.10.18Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)